



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

DEL 17 NOVEMBRE 1997

Il **Municipio di Vacallo**, richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché gli art. 36 e seg., 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 come pure il Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 e relative modifiche;

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal regolamento sugli esercizi pubblici.

CAPITOLO II

Orari di apertura

Art. 2

Locali notturni

1. I locali notturni e le discoteche non possono venir aperti prima delle ore 21.00.
2. Restano riservate le normative concernenti le discoteche pomeridiane (art. 40 LEP).

Art. 3

Piano bar

I locali piano bar non possono venir aperti prima delle ore 19.00.

CAPITOLO III

Orari di chiusura

Art. 4

Locali in genere

1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, devono venir chiusi entro le ore 01.00.
2. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 10 cpv 2-3 e 19 cpv. 2 della presente ordinanza.

- Locali notturni**
- Art. 5**
- a) In generale:**
1. I locali notturni devono chiudere entro le ore 03.00.
 2. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 04.00. In questo caso, il locale notturno dovrà offrire spettacoli di varietà e/o esibizioni musicali per ogni giorno oggetto di deroga.
- b) Piano bar e discoteche:**
1. I piano bar così come i locali dove l'offerta musicale è limitata alla riproduzione di musica registrata, sia essa a mezzo disc-jockey o meno, devono chiudere entro le ore 02.00.
 2. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 03.00.

CAPITOLO IV

Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

- Notifica**
- Art. 6**
1. Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e di chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
 2. Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo.

- Facoltà del Municipio**
- Art. 7**
1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il Servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
 2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

CAPITOLO V

Deroghe

- Definizione**
- Art. 8**
- La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Il beneficiario non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

- Concessione**
- Art. 9**
1. Il Municipio, salvo per i locali notturni (cfr. art. 5), può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.
 2. La domanda di deroga di orario per iscritto deve essere inoltrata al Municipio almeno 10 giorni prima dell'evento straordinario.
 3. Conformemente all'art. 38 cpv. 2 LEP, l'usciera agente di polizia o la Polizia Comunale di Chiasso sono competenti per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.

- Limitazioni**
- Art. 10**
1. Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, Carnevale, ecc.), non possono essere accordate deroghe d'orario oltre le ore 04.00.
 2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello aperto.
 3. Per il servizio all'aperto non possono essere concesse deroghe.

- Tasse**
- Art. 11¹**
- Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva la seguente tassa:
Fr. 30,- per ora di deroga, ogni giorno.

CAPITOLO VI

Permessi speciali

- Concessione**
- Art. 12**
1. Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di **10 giorni** consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.
 2. La domanda per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 30 Lespubb deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.

- Presupposti**
- Art. 13**
- Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno Fr. 3'000'000,- per sinistro;
 - al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione.
 - alla presenza sul posto di un gerente in attività responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.

- Limitazioni**
- Art. 14**
- Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

- Tasse**
- Art. 15**
- Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da Fr. 50,- a Fr. 500,-.

¹ Modifica del 30.6.1998. Pubblicata agli albi comunali dal 13 al 27 luglio 1998.

CAPITOLO VII**Ballo pubblico****Art. 16****Assoggettamento**

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. Alla notifica deve essere allegata l'autorizzazione del Dipartimento del territorio in applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996 (RS 814.49).
3. È occasionale il ballo organizzato in circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
4. Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni.

Art. 17**Limitazioni**

Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

CAPITOLO VIII**Apparecchi da gioco e musica****Art. 18****Premessa**

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
2. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.

Art. 19**Musica**

1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 18 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti supportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 22.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.
3. Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e relativi aggiornamenti.

CAPITOLO IX**Tasse di cancelleria****Art. 20****Applicazione**

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

CAPITOLO X**Sanzioni****Art. 21****Multa**

1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da Fr. 20,- a Fr. 10'000,-, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.

2. Sono punibili:

- il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
- il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali.

3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 22**Revoca**

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

CAPITOLO XI**Rimedi di diritto****Art. 23****In generale**

1. Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Art. 24**In particolare**

Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

CAPITOLO XII**Disposizioni finali****Art. 25****Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dopo il termine della pubblicazione all'albo comunale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 



Adottata dal Municipio con risoluzione no. 1582 del 17 novembre 1997.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 21 novembre 1997 ed il 4 dicembre 1997.

1) Modifica del 30.06.1998 Pubblicata all'albo comunale dal 13 al 27 luglio 1998.